

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 31 agosto 2009

Circolare n. 89/2009

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

Oggetto: Nuova disciplina in tema di offerte anomale – Legge 3 agosto 2009 n. 102.

Si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni per segnalare che, con la legge 3 agosto 2009 n. 102, pubblicata sulla GURI n. 179 del 4 agosto u.s., è stata introdotta una **nuova disciplina in materia di valutazione delle offerte anomale (art. 4-quater)**, a modifica delle disposizioni contenute, specificamente, negli artt. 86 e segg. del d.lgs. 163/06 e s.m.i..

In particolare, la novella legislativa innova e semplifica la procedura di verifica delle offerte anomale contenuta nel Codice, recependo, peraltro, le indicazioni operative fornite in merito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009.

Più nel dettaglio:

a) La prima semplificazione è rappresentata dall'eliminazione dell'obbligo previsto dall'art. 86 del Codice di inserire nella busta d'offerta le giustificazioni (ora "precisazioni") a corredo dei prezzi offerti.

b) La seconda semplificazione di assoluto rilievo concerne la fase di valutazione delle offerte anomale a cura della Stazione Appaltante, che risulta ora così articolata:

- in presenza di un'offerta presunta anomala, la S.A. deve richiedere le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quelle relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni;

- la S.A., ove lo ritenga opportuno, può avvalersi di una commissione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Codice, per l'esame delle giustificazioni presentate dagli offerenti;

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

- qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, la S.A. deve richiedere per iscritto al concorrente le "precisazioni" ritenute pertinenti, assegnando a tal fine un termine non inferiore a cinque giorni;
- nel caso in cui anche le precisazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia dell'offerta, la S.A. deve convocare l'offerente per il contraddittorio, con un preavviso non inferiore a tre giorni;
- in alternativa, la S.A., purchè si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
- è previsto, altresì, che l'aggiudicazione debba avvenire nel rispetto delle disposizioni in tema di procedure di affidamento e di controllo degli atti, recate dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 163/06.

In buona sostanza, è prevista un'alternativa al metodo dello "scorrimento", che richiedeva l'esame della migliore offerta presunta anomala e, solo una volta completata la verifica, l'esame progressivo delle offerte successive. Dunque, se preferito dalla S.A., ora si può (nuovamente) procedere all'esame contestuale delle giustificazioni rese dai concorrenti a corredo delle offerte, senza attendere necessariamente le "precisazioni" di ogni singolo concorrente.

Si sottolinea, altresì che, la nuova disciplina assume rilevanza sia per i bandi e/o lettere di invito emanati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 102/09 (5 agosto 2009), sia relativamente alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della medesima legge 102, non siano ancora stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

